



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 55

DATA COMUNICATO 10/10/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - SEDUTA DEL 10.10.2024.....	773
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – SEDUTA DEL 10.10.2024.....	774

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini, e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 10 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 6837/1155 PFI 23-24/PM/ag del 12.09.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Ivano ALUNNI;
- ASD Umbertide Cosmos;

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Alle ore 19,30 del 10/10/2024, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza odierna, il Tribunale pronuncia la seguente decisione:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- dichiara il sig. Ivano Alunni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza ASD Umbertide Cosmos, responsabile degli addebiti di cui al deferimento e per l'effetto applica al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
- dichiara la ASD Umbertide Cosmos responsabile dell'addebito di cui al deferimento e per l'effetto applica alla società la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 C.G.S..

Così deciso in Perugia il 10 Ottobre 2024

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 10 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. **ASD TERNI FOOTBALL CLUB** IN MERITO ALLA GARA VIVI ALTO TEVERE S.S. – TERNI F.C. DISPUTATASI A SANSEPOLCRO IL 22.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FLAVIONI FRANCESCO PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Francesco Flavioni, il quale, dopo aver commesso un fallo di gioco, colpiva volontariamente con un calcio al gomito il calciatore avversario che nel frattempo era a terra a causa del fallo subito.

La sanzione inflitta dal G.S., contenuta nel minimo editto dell'art. 38 C.G.S., è congrua al fatto contestato e pertanto meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 10 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 10 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ASD OLYMPIA THYRUS S.V.** IN MERITO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.V. – AMERINA 1950 DISPUTATASI A TERNI IL 22.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA DEL CALCIATORE RENZI ALESSANDRO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

L'arbitro della gara, seppur regolarmente convocato, non è presente.

Sulla base del referto arbitrale emerge indiscutibilmente il comportamento irrispettoso posto in essere dal calciatore Renzi Alessandro, capitano della squadra, nei confronti del direttore di gara, come tale inevitabilmente sanzionabile.

Si ritiene peraltro equo contenere la sanzione stessa in quattro giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Renzi Alessandro.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 10 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 10 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. **ASD OLIMPIA UMBRIA** IN MERITO ALLA GARA ACADEMY TERNI-OLIMPIA UMBRIA DISPUTATASI A TERNI IL 22.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE DAVIDE' ALESSANDRO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento dell'allenatore Davide Alessandro, il quale ha rivolto all'arbitro una frase irriguardosa.

Il direttore di gara ha categoricamente escluso l'eventuale errore di identificazione dell'autore del gesto.

La sanzione inflitta dal G.S., nei limiti del minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS, è congrua al fatto contestato e pertanto meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 10 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 10 OTTOBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace